

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

No all'integrazione di un capitolo di prova in sede di appello: è irrilevante che integrazione concerne elementi comunque risultanti dagli scritti difensivi depositati nel giudizio di primo grado

Il testo dell'[art. 345 c.p.c., comma 2](#), risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 353 del 1990, non consente l'integrazione di un capitolo di prova in sede di appello (né lo consente l'[art. 437 c.p.c., comma 2](#), più specificamente applicabile nel caso, trattandosi di processo trattato secondo il rito del lavoro), né può ritenersi che la novità possa essere esclusa per il fatto che l'integrazione concerna elementi comunque risultanti dagli scritti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, in quanto la novità del capitolo va riscontrata sulla base del mero raffronto fra il contenuto originario e quello risultante dall'integrazione.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.6.2016, n. 12882

...omissis...

La Corte di Appello ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva che era stata sollevata sssr rilievo che la gestione della Pia Opera era stata affidata - con decreto dell'assessore regionale del 16.10.1995 - alla Giunta Comunale di Siracusa e non al Comune che aveva agito in giudizio: ha osservato la Corte che, alla luce delle successive deliberazioni dell'assessore regionale, doveva ritenersi che la gestione dell'Opera Pia fosse stata "affidata alla giunta quale organo esecutivo del Comune di Siracusa" e che, pertanto, l'azione era stata correttamente promossa dal Comune, in persona del sindaco in carica.

Nel merito, la Corte ha accertato che l'Opera Pia aveva natura di ente pubblico e che ciò comportava la necessità che il contratto di affitto avesse forma scritta (mancante nel caso) e determinava anche l'impossibilità di una rinnovazione tacita.

Col primo motivo ("difetto di legittimazione attiva del Comune di Siracusa - Violazione dell'art. 99 c.p.c., falsa applicazione della L. n. 6972 del 1980, art. 62 e del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48 e 107"), il ricorrente censura l'affermazione della legittimazione attiva del Comune rilevando che, per ben due volte (nel 1993 e nel 1995), la Regione Sicilia aveva affidato la gestione dell'Opera Pia alla Giunta Comunale di Siracusa e che gli atti valorizzati dalla Corte per sostenere che l'incarico era stato conferito al Comune (ancorchè tramite l'organo Giunta) non erano pertinenti in quanto non concernevano la gestione, ma l'iniziativa assunta dal Sindaco per evitare l'estinzione dell'Ente.

Premesso che l'individuazione della titolarità del rapporto di gestione dell'ente costituisce una questio facti, il motivo risulta inammissibile in quanto non deduce effettivamente alcuno specifico error in iure, ma si limita a proporre una lettura dei fatti alternativa a quella compiuta dalla Corte.

Col secondo motivo ("violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c."), il X si duole che la Corte abbia considerato inammissibile l'integrazione del capitolato di prova testimoniale compiuta in sede di gravame e rileva che "la cosiddetta integrazione dell'articolato che la Corte ha considerato inammissibile, in buona sostanza è presupposta nel testo dell'articolato originario, inserito questo nella più ampia esposizione dei fatti contenuta nella comparsa di costituzione".

Il motivo va disatteso.

Infatti, il testo dell'art. 345 c.p.c., comma 2, risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 353 del 1990, non consente l'integrazione di un capitolo di prova in sede di appello (nè lo consente l'art. 437 c.p.c., comma 2, più specificamente applicabile nel caso, trattandosi di processo trattato secondo il rito del lavoro), nè può ritenersi che la novità possa essere esclusa per il fatto che l'integrazione concerna elementi comunque risultanti dagli scritti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, in quanto la novità del capitolo va riscontrata sulla base del mero raffronto fra il contenuto originario e quello risultante dall'integrazione.

Peraltro la censura risulta priva di interesse alla luce dell'affermazione della necessità che il contratto avesse forma scritta (che in questa sede si va a confermare), giacchè - per quanto si legge a p. 9 del ricorso - la prova richiesta non era volta a dimostrare la circostanza di cui all'art. 2724, n. 3 (in relazione alla quale il successivo art. 2725 cf.c., comma 2, consente la prova testimoniale per gli atti che richiedono la forma scritta ad substantiam).

Il terzo motivo deduce "omessa motivazione sulla natura pubblica e privata dell'Opera Pia hhhhh Violazione dell'art. 414 c.p.c." e censura l'affermazione della Corte circa la natura pubblica dell'Ente, rilevando che il Comune non aveva mai richiesto un accertamento in proposito e che la Corte lo aveva svolto sulla base di documenti (il testamento istitutivo e lo statuto) che non erano mai stati prodotti o richiamati in giudizio.

Il motivo è infondato.

Premesso che - fin dall'atto introduttivo - il Comune aveva dedotto l'inesistenza di un contratto di affitto, correttamente la Corte (come già il primo giudice) ha ritenuto di affrontare il profilo della natura dell'Ente, trattandosi di accertamento necessario per stabilire se il contratto di affitto dovesse avere o meno forma scritta.

Irrilevante è poi la circostanza che il testamento o lo statuto non siano stati prodotti, dal momento che non sono state censurate le affermazioni circa il carattere non associativo dell'ente e la sua finalità pubblica, sulla base delle quali la Corte ha ritenuto che l'Opera Pia avesse natura di ente pubblico.

Il ricorso va dunque rigettato, con condanna del X al pagamento delle spese di lite.

Trattandosi di giudizio esente, non ricorrono le condizioni per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al Comune controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 3.800,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.